

LEGGE 30
dicembre
2004, n.311

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 306 del 31 dicembre 2004). (GU n. 7 del 11-1-2005 - Suppl. Ordinario n. 1)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2005

137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono inserite le seguenti: "nonche' le aziende private";
- b) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";
- c) l'articolo 34 e' abrogato;
- d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "a norma del presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del titolo II e del presente titolo".

Modifiche al testo unico leggi sul pignoramento degli stipendi a dipendenti.

138. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' abrogato.

Garanzia delle cessioni di quote di retribuzione.



DIREZIONE CENTRALE
CREDITO E BENEFICI
SOCIALI

Roma, 04/01/2005

Prot. 8/DC

**AI DIRIGENTI COMPARTIMENTALI
LORO SEDI**

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PERIFERICI
LORO SEDI**

OGGETTO: artt. 137 e 138 Legge 30/12/2004 n° 311 (legge finanziaria 2005

Dal 1° gennaio, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, sono entrate in vigore alcune modifiche riguardanti i prestiti erogati agli iscritti dagli Istituti accreditati ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 180/50, la fruibilità dei quali è estesa anche ai dipendenti di aziende private.

Le disposizioni in questione stabiliscono, in primo luogo l'abrogazione degli artt. 34 del D.P.R. 180/50 e 47 del D.P.R. 1032/73 che, com'è noto, prevedevano l'obbligatorietà della garanzia rilasciata dall'INPDAP per i prestiti concessi dagli Istituti predetti.

Con la modifica apportata alla rubrica del titolo III° del D.P.R.180/50 inoltre, è stata introdotta per gli iscritti, la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere assistito dalla garanzia rilasciata dall'INPDAP secondo le modalità regolamentate dal D.P.R. 180/50 oppure se l'insolvenza connessa ai casi di decesso del beneficiario, sospensione della retribuzione, cessazione dal servizio senza diritto a pensione, debba essere coperta da apposita polizza stipulata con un Istituto assicurativo privato, indicato dalla Società che avrà

HOX S.r.l. **PRESTITI**

erogato la prestazione in conformità alle norme indicate dall'art. 54 del D.P.R. 180/50.

Nel rappresentare che sono in corso di predisposizione le opportune modifiche alla modulistica e le necessarie implementazioni alla procedura informatica, si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza delle Amministrazioni iscritte, le innovazioni introdotte dalla normativa in esame, al fine di garantire la corretta osservanza delle norme che attengono la coesistenza delle prestazioni creditizie, riguardo alle quali non è intervenuta alcuna innovazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giov. Franco Manco
f.to Dr. G. F. Manco